

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1991 n° 27

Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

La presente legge, in attuazione degli articoli 66 e 69 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, disciplina la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e secchi.

Articolo 2

(Controllo micologico)

Ai fini della tutela della salute pubblica la vendita di funghi epigei spontanei è soggetta a controllo effettuato da esperti micologi dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) che ne rilasciano idonea dichiarazione.

Articolo 3

(Tariffa per il controllo effettuato)

Per il controllo di cui all'Articolo 2 è previsto il pagamento di una tariffa di lire 500 per ogni chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta di funghi freschi controllata, purché la stessa non presenti un peso superiore a chilogrammi 5. La Giunta regionale provvede, ogni due anni, ad aggiornare la tariffa prevista dal comma 1. Il controllo dei funghi destinati al consumo diretto del richiedente è effettuato gratuitamente e senza rilascio di dichiarazione.

Articolo 4

(Modalità di pagamento della tariffa)

Salvo quanto previsto dal comma 2 il pagamento della somma di cui all'Articolo 3, è effettuato a favore della U.S.L. competente per la gestione del servizio. Il pagamento della tariffa è effettuato, per la provincia di Genova, in favore della U.S.L. 14 che opera per l'intero territorio provinciale.

Articolo 5

(Corresponsione indennità)

Al personale delle U.S.L., addetto al controllo micologico e che rilascia idonea certificazione nell'ambito della struttura pubblica, viene corrisposta, all'interno dell'applicazione dell'istituto di incentivazioni alla produttività, una quota da stabilire nella contrattazione decentrata delle Unità Sanitarie Locali, secondo gli indirizzi contenuti nel decreto del Ministro della Sanità dell'8 agosto 1984, recante "Applicazione del tariffario di cui all'Articolo 62 ex D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 relativo all'istituto di incentivazione alla produttività. L'U.S.L. 14 provvederà alla liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 a tutto il personale addetto al controllo micologico anche se appartenente ad altra U.S.L. della provincia. Per l'espletamento dei compiti di cui all'Articolo 2 le U.S.L. della provincia di Genova assicurano, in caso di necessità la collaborazione del personale micologico al competente servizio della U.S.L. n° 14.

Articolo 6

(Sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca reato, la vendita dei funghi epigei spontanei senza la prescritta dichiarazione dell'avvenuto controllo micologico, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da £. 1.000.000 a lire 5.000.000. In caso di recidiva, l'Autorità sanitaria, su proposta del competente servizio della U.S.L.; può procedere alla revoca dell'autorizzazione di vendita del prodotto. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge regionale

14 aprile 1983 n° 11.

Articolo 7

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'Articolo 5 provvedono le U.S.L.. con i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'Articolo 3 e delle sanzioni amministrativa pecuniarie di cui all'Articolo 6. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo à chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì il settembre 1991

GUALCO